

Pordenone, 25 maggio 2011

**Ai Signori Avvocati
Ai Signori Praticanti Avv.ti
di PORDENONE**

oggetto: Patrocinio a spese dello Stato

Le modifiche normative e l'introduzione della mediazione obbligatoria hanno reso necessarie alcune integrazioni relativamente alla procedura di accesso al Patrocinio a spese dello Stato e in particolare:

1.- alla domanda di ammissione dovrà essere allegata una autocertificazione (come da modello che si allega) relativa alla mancanza dei c.d. reati ostativi previsti dall'art 76 IV co. bis TU 115/2002

2.- qualora l'oggetto riguardi una delle materie con mediazione obbligatoria ex art. 5 co.1 Dlg.vo 28/2010, ma questa non sia stata ancora esperita o iniziata, alla domanda di ammissione dovrà essere allegato l'avviso (pure allegato) che in caso di buon esito della stessa con verbale di conciliazione, la ammissione al patrocinio potrebbe essere revocata dal Magistrato.

E' opportuno che i Colleghi informino le parti e spieghino le conseguenze di tali disposizioni.

Si informa inoltre che presso il TAR di Trieste e presso le Commissioni Tributarie provinciali sono istituite apposite Commissioni avanti le quali dovranno essere presentate direttamente le domande di ammissione al p.s.s.; il Consiglio dell'Ordine non procederà pertanto più al loro esame; sul sito troverete la modulistica del TAR da utilizzare, mentre per la Commissione Tributaria Provinciale di PN potrete utilizzare la modulistica civile adattandola.-

Infine si invitano i colleghi a predisporre (e corredare della necessaria documentazione) le domande dei Clienti che fanno richiesta di p.s.s., utilizzando la possibilità di autenticazione della firma, così da agevolare e snellire il lavoro dei Consiglieri addetti allo sportello e al ricevimento delle istanze.

Allo stesso modo, e per una migliore gestione del servizio, si invitano i Colleghi che non intendono accettare incarichi con p.s.s. civili e/o penali di cancellarsi dai relativi elenchi.

Cordialmente.




Il Presidente
Avv. Giancarlo Zannier

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

(art. 76 comma 4 bis D.P.R. 115/2002)

Il sottoscritto/a:

nato/a a:

residente a:

Via:

n.

Cod. Fisc.

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 75 del D.P.R. 28/12/445 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal successivo art. 76 sulla responsabilità penale cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua responsabilità,

DICHIARA

che, ai sensi dell'art. 76 comma 4 bis D.P.R. 115/2002, così come introdotto dall'art. 12 ter L. 125/2008, alla data odierna non è stato condannato, con sentenza definitiva, per uno dei seguenti reati:

- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del testo unico di cui al D.P.R. 23.01.1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74, comma 1, del D.P.R. 09.10.1190, n. 309);
- traffico di sostanze stupefacenti (art. 73 del D.P.R. 09.10.1990, n. 309) limitatamente alle ipotesi aggravate di cui all'art. 80;
- reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Il/la dichiarante

, li

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 645/1996: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ORDINE AVVOCATI PORDENONE

Si *avvisa l'istante* che con decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 è stata istituita la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Si riporta pertanto il testo dell'art.5 comma 1 del decreto legislativo, precisando che l'eventuale istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la fase della mediazione, nelle materie riportate dal testo, dovrà essere proposta direttamente all'Organismo di mediazione.

Per la fase giudiziale antecedente alla mediazione, l'eventuale ammissione da parte del Consiglio dell'Ordine, potrebbe comportare nel corso del giudizio, in caso di buon esito della mediazione, la revoca del beneficio da parte del Magistrato competente.

Art. 5 comma 1 dlgs. n. 28/2010:

Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

Pordenone, li.....

Per presa visione

.....